

La lettera del presidente del Cup, Raffaele Sirica, al ministro delle giustizia, Clemente Mastella

Subito il tavolo di confronto con i professionisti per concertare la riforma

Pubbllichiamo la lettera scritta lo scorso 13 novembre dal presidente del Cup, Raffaele Sirica, al ministro della giustizia, Clemente Mastella

Signor ministro, Le rinnovo l'apprezzamento delle categorie professionali, e mio personale, per la Sua decisione di sottoporre alla comune valutazione il progetto di riforma, predisposto dal governo. Il testo presentato lo scorso 9 novembre costituisce un primo ma importante passo per promuovere quel confronto sul merito della riforma delle professioni intellettuali che il Cup ha ripetutamente invocato in questi mesi. Gli ordini e collegi professionali, che mi onoro qui di rappresentare, sono a esporLe alcune considerazioni sull'impianto del testo. Nell'ultima versione diffusa è dato constatare che sono venute meno le disposizioni che:

- declinavano la specificità delle «professioni intellettuali», quale attività autonoma e distinta ri-

spetto all'«impresa» e alle stesse «professioni»;

- salvaguardano il diritto al lavoro degli attuali iscritti agli albi, per il tramite del mantenimento delle professioni esistenti (da riordinare e riformare);

- riconoscevano la natura pubblica degli ordini e collegi professionali a fronte della previsione di un «organismo pubblico», il cui ruolo e compiti sembrano sovrapporsi a quelli tradizionalmente esercitati da ministeri e sistema ordinistico.

Si tratta di tre innovazioni che destano gravi riserve nel mondo professionale in quanto precarizzano il settore e ne negano ogni autonomia. Confidiamo, pertanto, in un Suo autorevole intervento affinché tali conseguenze siano scongiurate al più presto in quanto le stesse non solo non trovano giustificazione nel diritto comunitario ma ben lungi dal potenziare le professioni intellettuali come risorsa socio-economica del paese ne indeboliscono la stessa



Raffaele Sirica

funzione. A tal fine abbiamo predisposto degli emendamenti, ma siamo a rinnovarLe, con rispettosa fermezza, la richiesta di aprire un tavolo di consultazione con le categorie in quanto il progetto di riforma, pur apprezzabile in numerose misure, richiede di essere più attentamente valutato in quanto trascura una serie di questioni che il dibattito di questi anni ha fatto emergere. In particolare, il testo trascura di precisare la

ripartizione di competenze fra Stato e regioni, indispensabile per dare certezza al quadro normativo ed evitare il (continuo) ricorso alla Corte costituzionale. A ciò si aggiunge che il progetto affida il compito di potenziare i giovani e, più in generale, il settore agli ordini, indicando nel loro patrimonio la risorsa prima. Vero è, però, che tale patrimonio è costituito dalle quote degli iscritti, per cui è affatto insufficiente a svolgere efficacemente il ruolo di volano. È piuttosto necessario prevedere la possibilità di far accedere anche i professionisti alle misure economiche previste per le (piccole) imprese, rivedere i contratti con i quali possono operare e fare in modo che lo studio professionale assuma rilevanza economica, anche ai fini dell'accesso al credito bancario. Si tratta di considerazioni, signor ministro, condivise non solo da tutte le categorie, ma da coloro che in questi anni hanno affrontato i temi della riforma e che potrebbero essere agevolmen-

te recepite nel progetto di riforma, solo Ella volesse prevedere un rigido calendario di lavori, che consenta finalmente quel confronto che le categorie invocano da mesi. Gli ordini e collegi hanno dimostrato la loro ferma volontà di addivenire a una riforma ampia e condivisa lavorando a una serie di principi e a un testo che hanno sottoposto ai cittadini e agli iscritti. È un lavoro importante perché, nel tener conto delle istanze presentate dalle 26 categorie, costituisce una piattaforma utile per conoscere i problemi concreti di un settore altamente sensibile. Gli emendamenti, che Le sottoponiamo, costituiscono la cornice indispensabile, ma non esauriscono certo i profili da trattare. Nei giorni scorsi abbiamo appreso che anche il ministro Mussi ha sollecitato un più ampio confronto sulla riforma. Siamo pertanto a chiederLe di voler promuovere tale confronto in modo da consentire un'ampia condivisione del progetto di riforma.

Gli emendamenti del Comitato unitario delle professioni alla proposta di legge

- All'art. 1 si aggiunge il seguente comma: «6. Le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella emanata ai sensi della presente legge in relazione: all'individuazione e riconoscimento delle nuove professioni; alle condizioni e regole di accesso all'esercizio professionale; all'abilitazione e attribuzioni di competenze professionali. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare gli esami e i titoli di studio richiesti per l'esercizio delle professioni intellettuali; i contratti per l'esercizio, a titolo individuale e in forma associata e societaria, delle professioni; l'organizzazione delle professioni di interesse generale e gli Ordini». Si veda la nota 1.

- All'art. 2, comma 1, lettera c); art. 3, comma 1, lettera c); art. 4, comma 1, lettera a); art. 5, comma 1, lettera a); le parole «interessi pubblici» sono sostituite con le parole «interessi generali». Si veda la nota 2.

- All'art. 2, comma 1, lettera c), è abrogato il periodo che comincia con la parola «anche» e termina con le parole «di tali attività». Si veda la nota 3.

- All'art. 2, comma 1, lettera f), il periodo che comincia con la parola «on» e termina con la parola «parti» è sostituito con il seguente periodo: «ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile». Si veda la nota 4.

- All'art. 2, comma 1, lettera f), dopo la parola «determinazione» si aggiunge il seguente periodo: «le prestazioni riservate o soggette a procedure di evidenza pubblica possono essere oggetto di tariffe, predisposte dai ministeri competenti, su proposta degli ordini interessati e sentiti gli operatori del settore». Si veda la nota 5.

- All'art. 2, comma 1, dopo la lettera h) si aggiunge la seguente lettera: «i) riordinare le professioni che sono oggetto di regolamentazione ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile nei principi fondamentali dei relativi ordinamenti, salvaguardando il diritto di coloro che sono iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della presente legge a continuare a esercitare l'attività con riferimento alla quale sono stati abilitati». Si veda la nota 6.

- All'art. 3, comma 1, lettera c), la parola «e» è sostituita con la parola «o». Si veda la nota 7.

- All'art. 4, comma 1, lettera a), prima della parola «prevedere» è aggiunto il se-

guente periodo: «per le professioni che sono attualmente regolamentate, che sono fatte salve». Si veda la nota 8.

- All'art. 4, comma 1, lettera a), dopo la parola «ordini» sono aggiunte le parole «e collegi». Si veda la nota 9.

- All'art. 4, comma 1, lettera b), dopo la parola «ordini» si aggiungono le seguenti parole: «, quali enti pubblici nazionali a carattere associativo». Si veda la nota 10.

- All'art. 4, comma 1, lettera b), le parole «in organi nazionali e territoriali» sono sostituite con le seguenti parole: «a livello centrale e territoriale». Si veda la nota 11.

- All'art. 4, comma 1, lettera b), dopo la parola «pubbliche» si aggiungono le seguenti parole: «a seguito dell'entrata in vigore della presente legge i collegi sono trasformati in ordini». Si veda la nota 12.

- All'art. 7, comma 1, è soppressa la lettera a). Si veda la nota 13.

- All'art. 7 si aggiunge il seguente comma: «2. Ai fini del presente articolo, per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, non regolamentata diretta al compimento di atti giuridici, alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale». Si veda la nota 14.

- All'art. 8, comma 1, lettera d), la parola «dai» è abrogata e dopo la parola «solo» sono aggiunte le seguenti parole: «sotto la direzione e responsabilità personale dei». Si veda la nota 15.

- All'art. 8 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2238 del codice civile, alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applicano le disposizioni sull'impresa». Si veda la nota 16.

- Dopo l'art. 8 si aggiunge, altresì, il seguente articolo:

«Art. 9

1. Il governo è delegato a:

a) riformare in modo organico la disciplina dei contratti che hanno a oggetto le prestazioni professionali, anche novellando le disposizioni del codice civile, per perseguire l'obiettivo di favorire la competitività dei professionisti, in particolare introducendo forme, anche temporanee, di accordo tra professionisti per lo svolgimento di specifici incarichi o l'accesso a determinati mercati, interni e internazionali;

b) riformare le disposizioni della legge sul

diritto d'autore, per assicurare la compiuta protezione delle opere intellettuali rese dal professionista;

c) dettare condizioni e limiti per il trasferimento tra vivi e a causa di morte dell'insieme dei rapporti, attivi e passivi, che sono comunemente denominati studio professionale, tale per cui quest'ultimo costituisca una prioritaria risorsa economica per il professionista e la sua famiglia, in ogni caso salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente;

d) dettare una specifica disciplina dei segni distintivi dello studio professionale, che ne assicuri la protezione e l'utilizzazione, anche economica, nel rispetto del decoro della professione;

e) dettare una disciplina dei rapporti di collaborazione nell'ambito dell'organizzazione interna dello studio professionale, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;

f) riordinare la legislazione che dispone finanziamenti, agevolazioni e incentivi, di qualunque natura, per le imprese al fine di estenderla, per quanto compatibile e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai professionisti, con particolare riferimento ai giovani.

2. I decreti di cui al comma precedente indicano condizioni e limiti all'applicazione delle disposizioni ivi previste in ragione della specificità delle singole professioni e a salvaguardia degli interessi generali connessi al relativo esercizio». Si veda la nota 17.

Note:

1. La disposizione si rende necessaria in quanto la materia oggetto della riforma è oggetto anche della legislazione esclusiva dello Stato.

2. La modifica tiene conto del fatto che secondo la Corte costituzionale le professioni incidono anche su interessi generali meritevoli di protezione.

3. Il testo non consente di comprendere ruolo e funzione di questa Authority, i cui compiti si sovrappongono a quelli dei ministeri e degli ordini.

4. La disposizione nulla aggiunge all'art. 2233 c.c., per cui il suo espresso richiamo soddisfa l'esigenza di certezza del diritto.

5. La disposizione introduce un principio condiviso dalla stessa Corte di giustizia europea, demandando al governo ogni deci-

sione di merito.

6. La disposizione si rende necessaria perché consente al governo di procedere alla riforma del settore senza pregiudicare il diritto al lavoro dei professionisti attualmente iscritti agli albi.

7. Si ritiene che i due criteri non debbano essere concorrenti.

8. La disposizione assicura che le attuali professioni possano continuare a essere riconosciute ed esercitate, fatto salvo il potere del governo di procedere alla loro riforma ai sensi della delega.

9. Così come formulato, il testo non chiarisce che la riforma concerne anche i collegi professionali.

10. La disposizione chiarisce la natura pubblica degli ordini e legittima l'esercizio della potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost.

11. La disposizione si rende necessaria per salvaguardare l'autonomia delle articolazioni territoriali.

12. Il testo omette di prendere posizione sul punto.

13. L'abrogazione risponde all'esigenza di distinguere il sistema associativo da quello ordinistico.

14. Nel testo manca la definizione di professione intellettuale per cui la delega rischia di essere incostituzionale.

15. La disposizione tiene conto del fatto che nelle società è contraddittorio pretendere che le prestazioni siano rese personalmente dai soci. Il principio di professionalità specifica è garantito dal fatto che la prestazione resa dall'organizzazione societaria deve in ogni caso essere diretta da un professionista socio, che ne risponde.

16. La norma esonerà le professioni dal regime dell'impresa, salvaguardandone la specificità.

17. La disposizione si rende necessaria per procedere alla riforma delle modalità di esercizio delle professioni e per potenziare le professioni medesime come risorsa economico-sociale del paese. La materia non è trattata nel testo.

La bozza di disegno di legge recante la riforma delle professioni intellettuali, consegnata dal ministero della giustizia il 9 novembre 2006 è visionabile sul sito www.archivworld.it